



Notario
Avv. Paolo De Martinis
già Docente
di Diritto Privato
Università di Bergamo

Repertorio n. 122978

Raccolta n. 35098

ATTO DI PRECISAZIONE E RETTIFICA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno sei del mese di luglio,
in Milano, nel mio studio alla Piazza Diaz angolo Via Giardino
n. 1,

6 luglio 2017.

Registrato a
Milano 6
il 10/07/2017
al n. 27325
Serie 1T
Euro 200,00

Innanzi a me, **Avv. Paolo De Martinis, Notaio in Settimo Milanese**, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, è comparso:
FLORIAN FRANCESCO, nato a Lucca il 3 maggio 1967, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Consigliere della Fondazione denominata

"FONDAZIONE MILC ONLUS"

con sede in Milano, Via Vittor Pisani n. 14, ove per la carica domicilia, codice fiscale 97780770158, a quanto infra autorizzata in forza dell'atto costitutivo della Fondazione, ricevuto dal Notaio Annalisa Boschetti di Milano in data 5 aprile 2017, repertorio n. 12824/8058, registrato a Milano 2 in data 21 aprile 2017 al n. 19269 serie 1T.

Dell'identità personale del comparente io Notaio sono certo.

Il medesimo mi richiede di ricevere il presente atto, al quale

PREMETTE

a) che in data 5 aprile 2017 è stata costituita, con il citato atto a rogito notaio Annalisa Boschetti, la predetta Fonda-

zione;

b) che ai fini del dell'iscrizione della Fondazione all'Anagrafe Unica delle Onlus ed a seguito di contatti con gli Uffici della Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, autorità competente all'iscrizione, nonché ai fini del provvedimento concessorio della personalità giuridica ed a seguito di contatti con gli Uffici della Prefettura di Milano, autorità competente al riconoscimento, si rende necessario procedere ad alcune modifiche dello statuto;

c) che il comparente, con il citato atto costitutivo, è stato nominato Consigliere di Amministrazione della Fondazione; ad esso, in via disgiunta con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, sono stati conferiti tutti i poteri e le facoltà necessari al riconoscimento della Fondazione e quanto accessorio, ivi compresa la facoltà di apportare all'atto costitutivo e allo Statuto tutte le integrazioni e modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorità competente ai fini del riconoscimento, nonché ai fini dell'iscrizione in registri od elenchi speciali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e confermato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la richiedente, nella sua predetta qualità,

DICHIARA

di modificare il testo dello Statuto a suo tempo adottato, accogliendo i rilievi delle competenti autorità, e precisa-

mente:

- l'articolo 2 è così modificato (trattasi di riscrittura formale): "La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, intervenendo in situazioni di vulnerabilità dell'individuo siano esse derivanti da condizioni inerenti gli ambiti familiare, culturale, psichico, sanitario, sociale, territoriale, educativo, didattico, economico, lavorativo ed ambientale.

La Fondazione, quindi, sostiene, individua e conduce, direttamente o indirettamente, processi e metodologie tese ad analizzare, affrontare e risolvere le descritte difficoltà e svantaggi e che si possano convertire quindi in fattori di sviluppo, in una logica di superamento della geografia dei bisogni, integrazione e mutualità.

La Fondazione intende ideare, supportare, coprogettare e gestire servizi nonché centri e/o strutture propulsori di iniziative e strategie, a favore di soggetti svantaggiati, in campo socio-assistenziale e sanitario, formativo, educativo, culturale, nonché in ambito lavorativo e occupazionale, tese anche a garantire un sistema innovativo di integrazione sociale dei cittadini, sia come individui sia come membri di comunità.";

- all'articolo 3, comma 1, la lett. e) è sostituita dalla seguente: "nei limiti delle leggi vigenti sostenere ed orga-

nizzare, in proprio od in collaborazione con soggetti terzi, eventi o pubblicazioni, per fare conoscere e promuovere le attività della Fondazione";

- all'articolo 6 comma 1: alla lettera a) vengono eliminate le parole "e dalle attività"; alla lett. d) vengono eliminate le parole "(fund raising, crowdfunding, people raising)"; la lett. e) è sostituita dalla seguente "dalle altre entrate, anche a seguito di convenzione, nei limiti di legge";

- all'articolo 15, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente "un membro designato dall'Advisory Board ai sensi dell'articolo 16";

- all'articolo 16 è aggiunto il seguente comma 5: "un membro designato dall'Advisory Board ai sensi dell'articolo 16.;"

- all'articolo 17, comma 1 dopo le parole "Comitato Scientifico" si aggiunge "quale organo consultivo della Fondazione"; al comma 3, dopo le parole "analisi, ricerche e studi" si aggiunge "per le attività della Fondazione" e dopo la parola "formazione" si aggiunge "rivolta al personale della Fondazione".

Il comparente dà quindi atto che il testo dello Statuto della Fondazione aggiornato con le sole modifiche di cui innanzi, è quello che viene dal medesimo approvato e allegato al presente atto sotto la lettera "A".

Io Notaio ho dato lettura al comparente di quanto allegato al presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto
parte a mano e parte a macchina da me Notaio e da persona di
mia fiducia, su due fogli per cinque facciate, del quale ho
dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con
me Notaio nei modi di legge, alle ore 10,56 (dieci e minuti
cinquantasei).

F.to FRANCESCO FLORIAN

F.to PAOLO DE MARTINIS Notaio (segue sigillo).



Notaio

Avv. Paolo De Martinis
già Docente
di Diritto Privato
Università di Bergamo

Allegato "A" alla Raccolta n. 35.098

STATUTO

"FONDAZIONE MILC ONLUS"

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una fondazione denominata

"Fondazione Milc onlus"

denominabile in aggiunta anche in lingua inglese "Milc Foundation Onlus" e potrà far uso anche della denominazione in forma estesa "Fondazione My International Life Care ONLUS" oppure "My International Life Care Foundation ONLUS", con sede in Milano.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili

Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito nazionale.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Articolo 2

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio sanitaria, intervenendo in situazioni di vulnerabilità dell'individuo siano esse derivanti da condizioni

inerenti gli ambiti familiare, culturale, psichico, sanitario, sociale, territoriale, educativo, didattico, economico, lavorativo ed ambientale.

La Fondazione, quindi, sostiene, individua e conduce, direttamente o indirettamente, processi e metodologie tese ad analizzare, affrontare e risolvere le descritte difficoltà e svantaggi e che si possano convertire quindi in fattori di sviluppo, in una logica di superamento della geografia dei bisogni, integrazione e mutualità.

La Fondazione intende ideare, supportare, coprogettare e gestire servizi nonché centri e/o strutture propulsori di iniziative e strategie, a favore di soggetti svantaggiati, in campo socio-assistenziale e sanitario, formativo, educativo, culturale, nonché in ambito lavorativo e occupazionale, tese anche a garantire un sistema innovativo di integrazione sociale dei cittadini, sia come individui sia come membri di comunità.

Articolo 3

Attività direttamente connesse

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi dell'art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza

l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, nell'esclusivo interesse della Fondazione, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano direttamente connesse, opportune e necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguitamento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

e) nei limiti delle leggi vigenti sostenere ed organizzare, in proprio od in collaborazione con soggetti terzi, eventi o pubblicazioni, per fare conoscere e promuovere le attività della Fondazione.

Il tutto nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 10 del Dlgs 460/97.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguitamento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, da Fondatori, da Sostenitori e da soggetti terzi; tale fondo è indisponibile;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio
- d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, nazionali ed internazionali.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire Fondi speciali destinati e vincolati alla realizzazione di progetti ovvero anche in relazione a procedure di finanziamento od autofinanziamento della Fondazione, anche con funzione di garanzia, nell'interesse esclusivo della Fondazione

In ogni caso, detti fondi potranno essere creati solo ed e-

sclusivamente nell'ambito delle finalità della Fondazione, ed eventuali avanzi non potranno in nessun caso essere distribuiti. Detti Fondi speciali dovranno avere idonea rappresentazione nei documenti contabili e di bilancio della Fondazione.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
- b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, non destinati al patrimonio;
- d) dai contributi in qualsiasi forma diversa dal conferimento patrimoniale, concessi dai Fondatori Promotori, da Fondatori, da Sostenitori e/o da soggetti terzi, anche finalizzati a specifici progetti;
- e) dalle altre entrate, anche a seguito di convenzione, nei limiti di legge.

Le rendite e le risorse della Fondazione derivanti dal Fondo di Gestione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori e Fondatori;
- Sostenitori.

Articolo 9

Fondatori Promotori e Fondatori

Sono Fondatori Promotori il "Impresa Sociale Consorzio fra cooperative sociali-società cooperativa sociale-onlus" ed il

"Consorzio InsiemeConsorzio fra cooperative sociali-società cooperativa sociale".

Nel caso in cui alcuno dei Fondatori Promotori delibera di procedere a fusioni, scissioni, trasformazioni, ovvero comunque di estinguersi, il medesimo Fondatore Promotore potrà nominare il soggetto che eserciterà le prerogative ad esso spettanti previste dal presente statuto.

Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio d'Amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante contributi in denaro ovvero l'attribuzione di beni materiali o immateriali, nelle forme e modalità determinate dal Consiglio.

L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Fondatore, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.

Articolo 10

Sostenitori

Possono divenire "Sostenitori" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale e/o annuale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel

minimo dal Consiglio d'Amministrazione stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione potrà determinare con propria deliberazione la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio d'Amministrazione, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

L'eventuale mancata esecuzione delle obbligazioni assunte comporta la sospensione dall'esercizio dei diritti amministrativi derivanti dalla qualifica di Sostenitore, previsti dal presente Statuto, per tutto il periodo in cui detta mancata esecuzione persista.

Articolo 11

Fondatori e Sostenitori esteri

Possono essere nominati Fondatori e Sostenitori anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri l'esclusione di Fondatori e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione dell'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori ed i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi

dalla Fondazione.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- l'Advisory Board, istituito dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 16;
- il Comitato Scientifico, istituito dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 17;
- il Revisore Legale dei Conti.

Fermo restando l'assenza di scopi lucrativi, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché ad eventuali dirigenti, saranno improntati ai principi di proporzionalità e trasparenza, nei limiti dei trattamenti economici previsti per il comparto del Terzo Settore.

Articolo 14

Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio d'Amministrazione al proprio interno.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito da un Consigliere, dal medesimo Presidente stabilmente individuato.

Articolo 15

Consiglio d'Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da quattro a sette membri.

La sua composizione è la seguente:

- a) due membri nominati da ciascun Fondatore Promotore e per esso dal Presidente. In ogni caso la maggioranza dei membri nominati da ciascun Fondatore Promotore non potrà essere scelta tra i membri dell'Organo Amministrativo del Fondatore Promotore medesimo;
- b) fino a due membri nominati dai Fondatori, esclusi i Fondatori Promotori, con deliberazione comune adottata a maggioranza;
- c) un membro designato dall'Advisory Board ai sensi dell'articolo 16.

Il Direttore della Fondazione, nominato ai sensi del presente articolo, può essere invitato permanente alle riunioni di Consiglio, con delibera del Consiglio medesimo.

I membri del Consiglio di Amministrazione non potranno avere vincoli di parentela con chi li nomina.

I membri del Consiglio d'Amministrazione, compreso il Presidente, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Presidente deve provvedere alla cooptazione di altro/i Consigliere/i in sostituzione, che resterà/resteranno in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio d'Amministrazione.

Nel caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri, prima della scadenza naturale del mandato, il Consiglio di Amministrazione decade e verrà ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, approva gli obiettivi ed i programmi della medesima proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi di gestione.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività degli

articoli 2 e 3 del presente statuto, predisponendo un piano di interventi e servizi;

- approvare, ove opportuno, il regolamento della Fondazione;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività ed al posizionamento dell'ente;
- istituire Dipartimenti per aree conoscitive e d'azione, nonché comitati di progetto e/o gruppi di lavoro;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- nominare, scegliendolo al proprio interno, il Presidente della Fondazione;
- nominare, scegliendolo al proprio interno, il Vice Presidente della Fondazione;
- delegare specifici compiti ai Consiglieri, potendo individuare, su proposta del Presidente, uno o più Consiglieri Delegati, determinandone compiti, poteri, limiti di spesa e rappresentanza;
- nominare, ove opportuno e su proposta del Presidente, il Direttore della Fondazione, scegliendolo fra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone natura, qualifica, mansioni, deleghe e durata nella carica;
- istituire, l'Advisory Board, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto;

- istituire, il Comitato Scientifico, ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;
- nominare i Fondatori ed i Sostenitori;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica, purché sia presente il Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da un Consigliere dal medesimo Presidente stabilmente individuato; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata .

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri con mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire ventiquattro ore prima della data fissata.

Su iniziativa del Presidente, potranno essere invitati di volta in volta a partecipare al Consiglio soggetti esterni al Consiglio stesso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno

della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, audio e video, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio, ed in ogni caso con il voto favorevole dell'unanimità dei membri di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo.

Advisory Board

L'Advisory Board, istituito dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione adottata a maggioranza, è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di quindici, scelti tra i Fondatori, i Sostenitori, nonché soggetti terzi in funzione del sostegno, materiale e/o immateriale, alla Fondazione, nonché in relazione alla comprovata esperienza e specchiata professionalità nei settori di interesse della Fondazione o comunque ad essi connessi.

I membri dell'Advisory Board restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati.

All'Advisory Board vengono illustrate le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività degli articoli 2 e 3 del presente statuto, potendo formulare pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi. All'Advisory Board viene altresì illustrato il bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, con descrizione dell'impiego delle risorse della Fondazione ed illustrazione della relazione accompagnatoria.

L'Advisory Board può altresì formulare, in collaborazione con il Presidente, pareri e proposte in merito al programma delle iniziative della Fondazione, all'individuazione, proposta e valutazione di progetti, nonché ad ogni altra questione per la

quale il Presidente ovvero il Consiglio di Amministrazione ne richiedano espressamente il parere per definire la strategia ed il posizionamento della Fondazione stessa.

L'Advisory Board nomina un membro del Consiglio di Amministrazione, scegliendolo tra i Sostenitori, con propria deliberazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Sostenitori componenti l'Advisory medesimo.

L'Advisory Board è convocato dal Presidente di propria iniziativa senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

L'Advisory Board si riunisce validamente qualunque sia il numero dei presenti. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da un membro dell'Advisory Board dal medesimo Presidente stabilmente individuato; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata .

Art. 17

Comitato Scientifico

Il Consiglio di Amministrazione istituisce, stabilendone anche le modalità di funzionamento, un Comitato Scientifico, quale organo consultivo della Fondazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri scelti tra persone di

riconosciuto prestigio e professionalità nell'ambito delle finalità perseguitate dalla Fondazione.

Alle riunioni del Comitato Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente ed il Direttore della Fondazione.

Il Comitato Scientifico verifica e monitora l'attività della Fondazione sulla base degli indirizzi e delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione, potendo condurre analisi, ricerche e studi per le attività della Fondazione, nonché attività di formazione rivolta al personale della Fondazione, in ordine agli aspetti più rilevanti dell'attività della Fondazione. Il Comitato Scientifico può istituire comitati tecnici di progetto in relazione a specifici ambiti di ricerca, pianificazione, analisi e sviluppo della Fondazione, determinandone compiti, numero di componenti e durata.

Il Comitato Scientifico nomina nel proprio ambito un Coordinatore.

Il Comitato Scientifico è convocato dal Coordinatore con avviso contenente l'Ordine del Giorno spedito almeno dieci giorni prima delle riunioni. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Coordinatore provvede di volta in volta a nominare un segretario per la verbalizzazione delle sedute.

Articolo 18

Il Revisore Legale dei Conti

Il Revisore Legale dei Conti, per il primo triennio, è nominato nella persona del Presidente dell'Ordine Commercialisti di Venezia, e laddove egli non accetti la carica, il nominativo indicato dal medesimo Ordine. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla richiesta di nomina, in caso di inerzia da parte dell'Ordine Commercialisti di Venezia, il revisore è nominato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Il Revisore deve essere iscritto nel registro dei Revisori Legali dei Conti.

Il Revisore è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo appropriate relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Articolo 19

Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che nomina anche il liquidatore, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano scopi analoghi, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 21

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. La durata nella carica dei componenti degli organi della Fondazione, nominati in sede di atto costitutivo, è di cinque esercizi, onde garantire e consolidare una adeguata ed equilibrata fase d'avvio della Fondazione. Successivamente la durata nella carica sarà triennale, ai sensi del presente statuto.

F.to FRANCESCO FLORIAN

F.to PAOLO DE MARTINIS Notaio (segue sigillo).

Attesto io Avv. PAOLO DE MARTINIS, Notaio in Settimo Milanese

che la presente copia, scritta su facciate,

è conforme all'originale nei miei atti.

Si rilascia per gli usi consentiti.

Settimo Milanese, 11 luglio 2017